



**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti
del 29/30 luglio 2013
sulla materia di cui al punto 1 all'ordine del giorno**

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58)

Relazione illustrativa ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 29 luglio 2013, alle ore 10,30, presso il Centro Congressi Villa Cicogna, Via Palazzetti 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna), in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 luglio 2013, stessi luogo e ora.

Proposta di azione sociale di responsabilità nei confronti di alcuni ex amministratori e sindaci di Fondiaria-SAI S.p.A. (in concorso con altri soggetti)

Sommario

I. Premessa.....	2
II. Profili di responsabilità di ex amministratori e sindaci per operazioni non comprese nel mandato del Commissario <i>ad acta</i>	5
III. Descrizione delle operazioni ed esame dei relativi profili di responsabilità	6
III.1 Contratto con Europrogetti S.r.l. per la progettazione dell'operazione immobiliare "Area Castello"	6
III.2 Contratti con Icein S.p.A. per la ristrutturazione del Golf Hotel Madonna di Campiglio	8
III.3 Contratti di co-marketing con Gilli S.r.l.....	10
IV. I soggetti destinatari dell'azione sociale di responsabilità in Fondiaria-SAI	11

* * *

I. PREMESSA

1. In data 17.10.2011 Amber Capital LP, gestore del fondo Amber Global Opportunities Master Fund Ltd, azionista di Fondiaria-SAI S.p.A. (di seguito "FonSai"), ha "denunciato" al Collegio Sindacale di FonSai (art. 2408 c.c.) svariate operazioni effettuate da società del Gruppo FonSai con società "*correlate*" riconducibili alla famiglia Ligresti, censurando le condizioni "*non di mercato*" e le "*anomalie*" di tali operazioni.
2. Il Collegio Sindacale di FonSai, in data 16.3.2012, ha fornito un primo riscontro a tale denuncia con la "*Relazione ex art. 2408 comma 2 c.c.*", e a seguito di questa relazione il socio Amber Capital, con lettera del 26.3.2012, ha richiesto ulteriori approfondimenti.
3. Il Collegio Sindacale ha quindi svolto ulteriori verifiche e approfondimenti, all'esito dei quali ha emesso la "*Prima integrazione alla relazione ex art. 2408 comma 2 c.c.*" del 18.4.2012 e la "*Seconda integrazione alla relazione ex art. 2408 comma 2 c.c.*" del 25.6.2012.

Nel complesso, a seguito della denuncia ex art. 2408 c.c. del socio Amber Capital,

il Collegio Sindacale di FonSai ha esaminato ventidue operazioni intercorse tra società del Gruppo FonSai e la famiglia Ligresti o società ad essa riconducibili ⁽¹⁾.

4. Nel frattempo, in data 15.6.2012, a seguito degli accertamenti ispettivi nei confronti di FonSai svolti tra il 4.10.2010 e l'1.4.2011, l'ISVAP ha rilevato - relativamente alle quattordici operazioni economicamente più rilevanti esaminate dal Collegio Sindacale - "violazioni dei doveri degli amministratori di cui all'art. 238 c. ass. e dei doveri di cui agli artt. 2391, 2391-bis e 2392 c.c. con effetti pregiudizievoli sulla sana e prudente gestione di FonSai e delle sue controllate".
5. In data 11.9.2012, i Comitati degli Amministratori Indipendenti di FonSai e di Milano Assicurazioni, alla luce delle menzionate relazioni del Collegio Sindacale, e di approfondimenti svolti dai rispettivi Consigli di Amministrazione con l'ausilio di consulenti legali e tecnici, avevano formulato una "proposta di azione di responsabilità" nei confronti degli esponenti della famiglia Ligresti (Signori Salvatore, Jonella, Giulia Maria e Gioacchino Paolo Ligresti) e degli ex amministratori "esecutivi" Signori Fausto Marchionni, Antonio Talarico e Salvatore Rubino.
6. La proposta di cui al punto 5 non ha avuto alcun seguito, in quanto il giorno successivo, in data 12.9.2012, l'ISVAP ha nominato un Commissario ad acta al quale ha conferito incarico - con riferimento alle operazioni oggetto della nota ISVAP del 15.6.2012 (v. sopra punto 4) - di "1)... (i) individuare specificamente i soggetti responsabili delle operazioni medesime compiute in danno di Fondiaria-Sai s.p.a. e delle società dalla stessa controllate; (ii) determinare il danno riconducibile all'operato o alle omissioni dolose o colpose dei predetti soggetti in tutte le sue varie componenti; 2. in esito e in conseguenza agli atti di cui al punto 1, promuovere o far promuovere ogni iniziativa, anche giudiziale necessaria in Fondiaria-Sai s.p.a. e nelle società controllate dalla stessa, idonea, in relazione alle operazioni contestate, a salvaguardare e reintegrare il patrimonio di Fondiaria-Sai s.p.a. e delle società controllate; 3. esercitare, per le finalità di cui ai punti 1 e 2, i poteri che spettano a Fondiaria-Sai s.p.a. quale capogruppo e quale socio nelle assemblee delle società controllate".
7. In data 26.10.2012 il Collegio Sindacale di FonSai ha emesso una "Relazione conclusiva", nella quale:
 - per le operazioni oggetto dell'incarico del Commissario *ad acta* (v. punto 6), si è rimesso alle valutazioni del Commissario nominato dall'ISVAP su eventuali azioni di responsabilità da proporre;
 - per le operazioni meno rilevanti non comprese nell'incarico del Commissario

⁽¹⁾ Più precisamente, sono state esaminate le seguenti operazioni/contratti: **1)** acquisizione di Atahotels; **2)** locazioni di immobili ad Atahotels; **3-11)** OPERAZIONI IMMOBILIARI: **3)** Roma, Via Fiorentini; **4)** Milano, Via de Castillia; **5)** Marina Porto di Loano; **6)** Milano, Area Garibaldi; **7)** Parma, San Pancrazio; **8)** Milano, Via Lancetti; **9)** Firenze, Villa Ragionieri; **10)** Bruzzano e Pieve Emanuele; **11)** S. Donato, Hotel The One; **12)** consulenze Ing. Salvatore Ligresti; **13)** compensi Jonella Ligresti; **14)** contratti di sponsorizzazione Laità; **15)** contratto con Europrogetti per operazione immobiliare "Area Castello"; **16)** lavori di ristrutturazione del Golf Hotel Madonna di Campiglio; **17)** contratti di *co-marketing* con Gilli S.r.l.; **18)** contratti di progettazione e di appalto per l'operazione immobiliare Via Cambi; **19)** acquisto di azioni Alerion S.p.A.; **20)** acquisto del 43% della società HEDF Isola s.c.s.; **21)** contratti pubblicitari con Gilli Communication; **22)** contratti con SoGePi per la gestione degli immobili del Gruppo FonSai.

(le “Operazioni Minori”), il Collegio Sindacale ha ritenuto:

- di ravvisare i presupposti per un’azione sociale di responsabilità con riguardo al contratto con Europrogetti per l’operazione “Area Castello” (v. *infra* § III.1), e ha pertanto invitato “*il nominando Consiglio di Amministrazione a convocare un’assemblea per la deliberazione dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori in carica all’epoca*”;
 - di ritenere necessarie ulteriori verifiche da parte del “nuovo” CdA di FonSai per le tre operazioni “*Golf Hotel Madonna di Campiglio*”, “*Gilli*” e “*Gilli Communication*”;
 - di non ravvisare i presupposti per un’azione di responsabilità in relazione alle rimanenti quattro operazioni “*Via Cambi*”, “*Alerion*”, “*HEDF Isola*” e “*SoGePi*”.
8. In data 11.12.2012 e 18.12.2012 la Consob ha rilevato per tutte le operazioni esaminate dal Collegio Sindacale e da ISVAP, svariate violazioni di doveri di amministratori e sindaci, evidenziando in particolare una “*gestione societaria fortemente viziata*” posta in essere dagli amministratori di FonSai e di Milano Assicurazioni in una situazione di “*inadempimento...di particolare gravità*” da parte dei Sindaci “*dei propri doveri di controllo*”. Consob ha quindi contestato ai Sindaci di FonSai e di Milano Assicurazioni in carica nel periodo dal 29.4.2003 al 23.4.2012 la violazione dell’art. 149¹ del TUF in data 11.12.2012 e 18.12.2012 e ha poi applicato nei loro confronti le relative sanzioni.
9. In data 7.3.2013 e 14.3.2013 il Commissario *ad acta*, completata l’istruttoria e la valutazione delle operazioni di sua competenza, predisposta la relazione ex art. 125-ter T.U.F. e riferito ai CdA di FonSai e Milano Assicurazioni, ha deliberato azioni sociali di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci in relazione alle operazioni oggetto del mandato conferitogli dall’ISVAP.
10. Per le Operazioni Minori, non comprese nel mandato del Commissario *ad acta*, i CdA di FonSai e Milano Assicurazioni nominati dalle assemblee, rispettivamente, del 30.10.2012 e del 30.11.2012 hanno deliberato di effettuare ulteriori verifiche e valutazioni, avvalendosi tra l’altro del supporto dello Studio Legale Bonelli Erere Pappalardo, della società KPMG Advisory e, per gli aspetti tecnici immobiliari, della società EC Harris. In particolare sono state analizzate tutte le Operazioni Minori per individuare specificamente i soggetti responsabili e gli eventuali danni causalmente riconducibili a violazioni da essi commesse. Sono state anche svolte le ulteriori verifiche suggerite dalla “*Relazione conclusiva*” del Collegio Sindacale con riferimento alle operazioni “*Golf Hotel Madonna di Campiglio*”, “*Gilli*” e “*Gilli Communication*”.
11. A conclusione di tali ulteriori verifiche e valutazioni sulle Operazioni Minori, sono emersi i profili di responsabilità degli amministratori e sindaci di seguito indicati, profili che sostanzialmente coincidono con quelli prefigurati dal Collegio Sindacale, dal Comitato degli Amministratori Indipendenti, da ISVAP e da Consob nelle relazioni sopra ricordate.

* * *

II. PROFILI DI RESPONSABILITÀ DI EX AMMINISTRATORI E SINDACI PER OPERAZIONI NON COMPRESSE NEL MANDATO DEL COMMISSARIO AD ACTA

12. Le Operazioni Minori non comprese nel mandato del Commissario *ad acta* nominato dall'ISVAP (oggi IVASS) sono economicamente molto meno rilevanti di quelle che hanno causato centinaia di milioni di euro di danni e per le quali il Commissario ha già deliberato le azioni di responsabilità.

Dalle indagini svolte è emerso che anche queste operazioni meno rilevanti sono state concluse da società del Gruppo FonSai con società “*correlate*” riconducibili alla famiglia Ligresti con varie violazioni di doveri di amministratori e sindaci. Per alcune di tali operazioni è allo stato emerso anche un danno al patrimonio delle società del Gruppo FonSai. In particolare, allo stato sono emersi sia violazioni di doveri di amministratori e sindaci, sia danni al patrimonio sociale causalmente riconducibili a tali violazioni, per le tre operazioni di seguito descritte relative al contratto con Europrogetti per l'operazione immobiliare “Area Castello” (v. § III.1), agli appalti di lavori e forniture conferiti a ICEIN per la ristrutturazione del Golf Hotel Madonna di Campiglio (v. § III.2) e ai contratti di co-marketing e acquisti di materiale promozionale con la società Gilli (v. § III.3). Per queste operazioni risultano pertanto allo stato già accertati, come di seguito meglio specificato, tutti i presupposti per promuovere un'azione sociale di responsabilità contro i soggetti *infra* indicati (v. i successivi §§ III.1, III.2 e III.3). Per le altre Operazioni Minori esaminate e/o per i profili di responsabilità di altri ex amministratori, la Società si riserva di proporre ulteriori azioni, anche alla luce di indagini e di elementi che potranno emergere dai procedimenti nel frattempo avviati.

13. I soggetti che paiono senz'altro responsabili delle Operazioni Minori qui esaminate - ovviamente con diversa gradazione di responsabilità dipendente dalle rispettive violazioni e danni - sono i seguenti:
- (i) i componenti della famiglia Ligresti, che esercitavano il controllo sulle società del Gruppo FonSai coinvolte, e che hanno perseguito i loro interessi personali a danno di tali società con violazione degli artt. 2391 e 2391-bis c.c. e della procedura per le operazioni con “*parti correlate*”;
 - (ii) gli ex amministratori “*esecutivi*”, che hanno proposto e attuato le operazioni in esame, e gli amministratori componenti dei Comitati di Controllo Interno di FonSai e Milano Assicurazioni, sono anch'essi responsabili per la violazione delle stesse norme e procedure;
 - (iii) i Sindaci di tali società sono anch'essi responsabili dei danni subiti dalle società del Gruppo FonSai per violazione degli artt. 2403 e 2407 c.c., nonché dell'art. 149 del TUF.
14. La responsabilità degli esponenti della famiglia Ligresti in relazione alle operazioni in esame (così come per le operazioni già oggetto delle azioni di responsabilità del Commissario) deriva non solo dalla violazione dei loro doveri per le cariche di amministratori formalmente ricoperte in FonSai e in Milano

Assicurazioni ma anche:

- dalla “*direzione unitaria*” che essi hanno illegittimamente esercitato sulle società del Gruppo FonSai concorrendo ad approvare e attuare le operazioni in “*conflitto di interessi*” e “*in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale*” (art. 2497¹⁻² c.c.);
- dall’ingerenza di fatto (in particolare da parte dell’Ing. Salvatore Ligresti) nell’amministrazione delle società del Gruppo FonSai (art. 2392 c.c.).

* * *

III. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI ED ESAME DEI RELATIVI PROFILI DI RESPONSABILITÀ

III.1 Contratto con Europrogetti S.r.l. per la progettazione dell’operazione immobiliare “Area Castello”

III.1.1 *Sintesi dell’operazione*

1. Con contratto concluso in data **14.7.2006** la società **NIT - Nuove Iniziative Toscane S.r.l.** (posseduta al 96,88% da FonSai e al 3,12% da Milano Assicurazioni) ha affidato alla società **Europrogetti S.r.l.** l’incarico di progettazione relativo alla realizzazione di un complesso immobiliare in un’area sita in “località Castello” nel Comune di Firenze.
2. La famiglia Ligresti possedeva indirettamente il 100% di Europrogetti e controllava indirettamente FonSai e Milano Assicurazioni, le quali possedevano il 100% di NIT. NIT e Europrogetti erano pertanto “*parti correlate*” di FonSai e Milano Assicurazioni (v. definizione di “*parti correlate*” del Regolamento Consob n. 17221/2010).
3. Il compenso previsto da tale contratto in favore di Europrogetti è stato concordato in **€ 63,9 milioni** di cui: **(i)** € 44,7 milioni per attività di “progettazione”; **(ii)** € 15,9 milioni per attività di “direzione lavori” e **(iii)** € 3,2 milioni per attività di “collaudo”.
4. Il contratto in esame è stato eseguito solo parzialmente, solo per una parte delle attività di “*progettazione*”, poiché tutti i lavori di realizzazione dei complessi immobiliari per cui erano previste dal contratto le attività di “*direzione dei lavori*” e “*collaudo*” non sono mai iniziati. Dal **26.11.2008** è stata infatti sospesa ogni attività di realizzazione del progetto immobiliare, a causa del *sequestro* dell’intera area disposto dalla Procura della Repubblica di Firenze nell’ambito di un procedimento penale per *corruzione*.

Solo in data **6.3.2013** il Tribunale di Firenze ha disposto il dissequestro dell’area prosciogliendo tutti gli indagati dall’accusa, ma nel frattempo, Europrogetti è stata dichiarata fallita in data **14.12.2012**.
5. In esecuzione del contratto, Europrogetti risulta quindi aver svolto solo una parte delle attività di “*progettazione*” e risulta aver percepito compensi per **€ 35,1 milioni**.

* * *

III.1.2 Responsabilità di ex amministratori e sindaci di NIT e di FonSai

6. In relazione al contratto con Europrogetti, deliberato nelle riunioni del CdA di **NIT** del 21.3.2006 e 14.7.2006, del Comitato Esecutivo di **FonSai** del 21.3.2006 e del CdA di **FonSai** del 28.3.2006 e 28.6.2006 emerge che:
- (i) i componenti della famiglia Ligresti, Salvatore, Gioacchino Paolo, Giulia Maria e Jonella Ligresti, e gli ex amministratori “*esecutivi*” di NIT e di FonSai, Antonio Talarico e Fausto Marchionni, in violazione dei doveri a loro imposti dalla legge (artt. 2381, 2391, 2391-*bis* e 2392):
 - hanno dato “*notizia*” in modo generico delle partecipazioni dei Ligresti nella società Europrogetti, senza indicare “*la natura, i termini, l’origine e la portata*” dei loro interessi;
 - hanno concluso il contratto con Europrogetti, senza compiere le verifiche prescritte per le operazioni con “*parti correlate*”;
 - (ii) hanno proposto e fatto approvare tale contratto con Europrogetti senza motivare le “*ragioni*” dell’affidamento di un incarico di progettazione così importante a una società della famiglia Ligresti, senza neppure interpellare altre società di progettazione, e senza motivare la “*convenienza*” degli ingenti compensi previsti da tale contratto.
7. Inoltre, con riguardo alla successiva esecuzione del contratto con Europrogetti e al pagamento dei compensi a Europrogetti, gli ex amministratori “*esecutivi*” di NIT e di FonSai, Antonio Talarico e Fausto Marchionni, sempre in violazione dei doveri a loro imposti dalla legge (artt. 2381, 2391, 2391-*bis* e 2392):
- (i) non hanno curato né posto in essere un adeguato assetto dei controlli delle società da loro gestite, col risultato che sono stati fatturati da Europrogetti e ad essa pagati compensi che non erano dovuti, perché non erano ancora maturati i presupposti previsti dal contratto;
 - (ii) in occasione della deliberazione del CdA di FonSai del 28.4.2011, hanno inspiegabilmente proposto e fatto deliberare di pagare a Europrogetti ulteriori € 2,6 milioni, nonostante il progetto fosse sospeso e sottoposto a sequestro penale da quasi tre anni.
8. I sindaci di NIT e quelli di FonSai in carica nel periodo, rispettivamente, 2006-2008 e 2006-2011 hanno violato i loro doveri di vigilanza, perché non hanno mai effettuato verifiche e controlli, né mosso alcun rilievo in relazione sia all’approvazione del contratto con Europrogetti e alle sue “*anomalie*”, sia alla successiva esecuzione di tale contratto e ai compensi pagati a Europrogetti.

* * *

III.1.3 Danni causati alla società NIT e alla sua controllante FonSai

9. Dalle violazioni di ex amministratori e sindaci concernenti l’approvazione in “*conflitto di interessi*” del contratto con Europrogetti e la sua successiva esecuzione sono derivati danni allo stato quantificabili (con ogni più ampia riserva) in circa € **27 milioni**.
10. I danni ora indicati sono stati subiti da **NIT**, la quale ha concluso il contratto con

Europrogetti e ha pagato i compensi a quest'ultima.

Questi stessi danni sono stati subiti anche da **FonSai** perché: **(i)** *da un lato*, è stata FonSai a versare a NIT tutte le somme che NIT ha poi ingiustificatamente corrisposto a Europrogetti, e **(ii)** *dall'altro lato*, FonSai - quale socio che direttamente e indirettamente possiede il 100% di NIT - ha subito un deprezzamento della sua partecipazione corrispondente all'ammontare dei compensi ingiustificatamente corrisposti da NIT a Europrogetti.

* * *

III.2 Contratti con Icein S.p.A. per la ristrutturazione del Golf Hotel Madonna di Campiglio

III.2.1 Sintesi dell'operazione

11. La società **Campo Carlo Magno S.p.A.** (posseduta al 100% da Milano Assicurazioni S.p.A.) tra il **2007** e il **2010** ha affidato alla società "*correlata*" **ICEIN S.p.A.** (indirettamente posseduta al 100% dalla famiglia Ligresti) numerosi appalti di lavori e forniture per la ristrutturazione del Golf Hotel di Madonna di Campiglio di proprietà della stessa Campo Carlo Magno.
12. ICEIN era "*parte correlata*" di Campo Carlo Magno in quanto la Famiglia Ligresti possedeva indirettamente (attraverso IMCO) il 100% di ICEIN e controllava indirettamente FonSai e Milano Assicurazioni, la quale possedeva il 100% della Campo Carlo Magno.
13. Per tali appalti di lavori e forniture ICEIN risulta aver percepito dalla Campo Carlo Magno compensi per complessivi **€ 9.785.473,00**.

* * *

III.2.2 Responsabilità di ex amministratori e sindaci di Campo Carlo Magno, Milano Assicurazioni e FonSai

14. In relazione alle delibere dei **CdA** di **Campo Carlo Magno** del 21.12.2007, 28.1.2008, 19.6.2008, 11.9.2008 e 13.11.2008, di **Milano Assicurazioni** del 24.4.2007, 20.6.2007, 19.12.2007, 25.3.2008, 18.6.2008 e 17.12.2008 e di **FonSai** del 30.4.2007, 20.6.2007, 26.3.2008, 18.6.2008 e 17.12.2008, che hanno approvato l'affidamento dei lavori e forniture a ICEIN emerge che:
 - (i) i componenti della famiglia Ligresti, Salvatore, Gioacchino Paolo, Giulia Maria e Jonella Ligresti, e gli ex amministratori "*esecutivi*" di Campo Carlo Magno, Milano Assicurazioni e FonSai, signori Salvatore Spiniello e Fausto Marchionni, in violazione dei doveri a loro imposti dalla legge (artt. 2381, 2391, 2391-*bis* e 2392):
 - hanno dato "*notizia*" in modo generico delle partecipazioni dei Ligresti nella società ICEIN, senza indicare "*la natura, i termini, l'origine e la portata*" dei loro interessi, come è invece prescritto dall'art. 2391¹;
 - hanno proposto e fatto approvare l'affidamento dei lavori e forniture a ICEIN senza motivare le "*ragioni*" del ripetuto affidamento di numerosi lavori e forniture sempre alla ICEIN, senza mai chiedere

preventivi ad altre imprese, e senza motivare la “*convenienza*” dei compensi riconosciuti alla ICEIN;

- hanno concluso i contratti di appalto e fornitura con la parte correlata ICEIN, senza chiedere preventivi e offerte di imprese terze e senza compiere alcuna verifica, come è invece prescritto per le operazioni con parti correlate e come è ribadito dalla “*Procedura di gestione delle richieste di acquisto di beni e servizi*” che il Gruppo FonSai aveva adottato dal 2007; e
- hanno concluso - sempre con ICEIN - una fornitura di arredi per € 2.378.000 più IVA deliberata il 25 e 26 marzo 2008 dai CdA di Milano Assicurazioni e di FonSai, in conflitto di interessi e con violazione degli artt. 2391¹⁻² e 2391-*bis* c.c.. Tale fornitura, tra l’altro, presentava anche l’“*anomalia*” di essere perfino estranea al *core business* e all’oggetto sociale del fornitore ICEIN (impresa edile e non fornitore di arredamenti), ed è stata effettuata senza chiedere né preventivi di imprese terze né il preventivo parere dei Comitati di Controllo Interno di Milano Assicurazioni e di FonSai;
- non hanno curato né posto in essere un adeguato assetto dei controlli delle società da loro gestite, col risultato che è mancato qualsiasi controllo, tra l’altro, sull’affidamento degli appalti e forniture a ICEIN;

(ii) gli ex amministratori membri del **Comitato di Controllo Interno** di FonSai e Milano Assicurazioni, signori Enzo Mei, Salvatore Spiniello, Ezio Toselli, Cosimo Rucellai, Mariano Frey ed Emilio Perrone da Zara, in carica nel periodo in cui tale Comitato di cui facevano parte ha dato parere favorevole all’affidamento degli appalti e forniture a ICEIN, hanno violato il loro dovere di verificare la correttezza sostanziale delle operazioni con “*parti correlate*”, omettendo ogni doveroso controllo sul “*merito dell’operazione prospettata*”.

15. I **sindaci** di FonSai, Milano Assicurazioni e Campo Carlo Magno in carica nel periodo 2007-2010 hanno violato i loro doveri di vigilanza, perché non hanno mai effettuato verifiche e controlli, né mosso alcun rilievo in relazione ai numerosi appalti e forniture affidati sempre alla “*parte correlata*” ICEIN.

* * *

III.2.3 Danni causati alla società Campo Carlo Magno e alla sua controllante Milano Assicurazioni

16. Dalle violazioni sopra indicate commesse da ex amministratori e sindaci in relazione all’approvazione dell’affidamento dei lavori e forniture a ICEIN sono derivati danni quantificabili (con ogni più ampia riserva) in circa **€ 4 milioni**.

17. Tali danni sono stati subiti dalla società **Campo Carlo Magno**, la quale ha affidato i lavori e forniture a ICEIN e ne ha pagato i relativi compensi.

Anche **Milano Assicurazioni** per parte sua ha avuto gli stessi danni subiti da Campo Carlo Magno, perchè: (i) *da un lato*, ha versato a Campo Carlo Magno

tutte le somme che quest'ultima ha poi ingiustificatamente corrisposto a ICEIN, e (ii) *dall'altro lato*, Milano Assicurazioni - quale socio titolare del 100% di Campo Carlo Magno - ha subito un deprezzamento della sua partecipazione corrispondente all'ammontare dei compensi molto più elevati del dovuto ingiustificatamente corrisposti da Campo Carlo Magno a ICEIN.

* * *

III.3 Contratti di co-marketing con Gilli S.r.l.

III.3.1 *Sintesi dell'operazione*

18. In data 28.2.2008, 23.10.2008 e 1.1.2010, **FonSai** ha concluso con **Gilli S.r.l.** tre contratti di *co-marketing* per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 di contenuto sostanzialmente identico - aventi ad oggetto “*un progetto di comunicazione e marketing abbinato al lancio di nuove linee di borse del marchio Gilli assicurate contro il rischio di rapina e scippo*”.

Gilli era “*parte correlata*” di FonSai in quanto la Famiglia Ligresti possedeva indirettamente il 100% di Gilli e controllava indirettamente FonSai.

19. Gli accordi in questione prevedevano:

- che FonSai fornisse il prodotto assicurativo per il rischio “*scippo e rapina*” delle borse Gilli e che versasse a Gilli un contributo pari a € **300.000,00** per anno;
- che Gilli, oltre a vendere le sue borse con la copertura assicurativa di FonSai, svolgesse l'attività di *co-marketing* ed effettuasse un “*investimento in comunicazione*” per almeno € **1,2 milioni** nel 2008 e per € **800.000,00** nel 2009 (per il 2010 e il 2011 non era invece previsto un valore economico minimo dell’“*investimento in comunicazione*” da parte di Gilli).

20. In esecuzione di tali contratti, **FonSai** ha fornito la copertura assicurativa delle borse e ha inoltre puntualmente versato a Gilli - nell'arco di quattro anni - i contributi contrattualmente previsti, complessivamente pari a € **1,2 milioni**.

È invece emerso che Gilli non ha correttamente adempiuto agli impegni assunti fin dall'esecuzione del primo contratto per l'anno 2008, non avendo effettuato l’“*investimento in comunicazione*” nella misura contrattualmente stabilita.

21. Nel corso dei quattro esercizi 2008-2011 FonSai risulta poi aver corrisposto a Gilli € **353.693,74**, inclusa IVA (che per FonSai costituiva un costo, non essendo detraibile) per acquisti di “*omaggistica e materiale promozionale*”, di cui per € **281.394,79** (IVA inclusa) non è stata rinvenuta documentazione comprovante l'effettiva fornitura del materiale pagato da FonSai.

* * *

III.3.2 *Responsabilità di ex amministratori e sindaci di FonSai*

22. I contratti di *co-marketing* con Gilli e gli acquisti di “*omaggistica e materiale promozionale*” non sono mai stati portati all'attenzione del CdA e del C.C.I. di FonSai.

In relazione alla conclusione ed esecuzione di tali contratti;

- (i) i componenti della famiglia Ligresti, Salvatore, Gioacchino Paolo, Giulia Maria e Jonella Ligresti, e l'ex amministratore "esecutivo" di FonSai, sig. Fausto Marchionni, in violazione dei doveri a loro imposti dalla legge (artt. 2381, 2391, 2391-bis e 2392), non hanno chiesto il preventivo parere del Comitato di Controllo Interno di FonSai, nè l'approvazione del CdA, non hanno neppure riferito dei suddetti contratti al CdA e non hanno verificato le "ragioni" e la "convenienza" dei contratti in esame, nè della scelta di Gilli come controparte contrattuale, nè della congruità dei compensi;
 - (ii) l'ex amministratore "esecutivo" di FonSai, sig. Fausto Marchionni non ha curato né posto in essere un adeguato assetto dei controlli della società da lui gestita, col risultato che è mancato qualsiasi controllo, tra l'altro, sui contratti conclusi con Gilli e sull'effettivo adempimento di tali contratti da parte di Gilli.
23. A loro volta gli ex sindaci di FonSai in carica nel periodo 2008-2011 hanno violato i loro doveri di vigilanza, perché non hanno mai effettuato verifiche e controlli su rapporti con "parti correlate", nè hanno mosso alcun rilievo in relazione ai contratti con Gilli.

* * *

III.3.3 Danni causati a FonSai

24. Dalle violazioni di ex amministratori e sindaci sopra indicate sono derivati danni a FonSai quantificabili in € **900 mila** con riguardo ai contratti di *co-marketing* con Gilli.
25. A tali danni deve aggiungersi l'ulteriore danno per le somme pari a circa € **300 mila** ingiustificatamente pagate da FonSai a Gilli per "*omaggistica e materiale promozionale*" che non risulta essere stato mai fornito.

* * *

IV. I SOGGETTI DESTINATARI DELL'AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ IN FONSAI

Per quanto riguarda la società Fondiaria-SAI S.p.A., alla luce dei fatti e delle considerazioni che precedono e in relazione alle operazioni sopra descritte *sub* §§ III.1, III.2 e III.3, è stato possibile individuare la responsabilità, quali registi e/o artefici delle operazioni, dei seguenti soggetti:

- 1) **Jonella Ligresti**, consigliere dal 29.4.2003 al 30.10.2012 (Presidente dal 29.4.2003 al 24.4.2012, Vicepresidente dal 26.4.2012 al 30.10.2012);
- 2) **Giulia Maria Ligresti**, consigliere e Vicepresidente dal 29.4.2003 al 23.12.2011;
- 3) **Gioacchino Paolo Ligresti**, consigliere dal 29.4.2003 al 30.10.2012;
- 4) **Salvatore Ligresti**, Presidente Onorario dal 2003 al 2012;
- 5) **Fausto Marchionni**, consigliere e Amministratore Delegato dal 29.4.2003, rispettivamente, al 24.4.2012 ed al 27.1.2011.

Per quanto occorrer possa, si propone di deliberare l'azione sociale di

responsabilità nei confronti dei signori **Jonella Ligresti, Giulia Maria Ligresti, Gioacchino Paolo Ligresti e Salvatore Ligresti** indipendentemente da eventuali particolari cariche rivestite e/o quand'anche non formalmente in carica.

Inoltre appare opportuno che l'azione sociale di responsabilità sia deliberata anche nei confronti dei seguenti consiglieri d'amministrazione membri del Comitato di Controllo Interno di FonSai:

- 6) **Enzo Mei**, consigliere, componente del Comitato di Controllo Interno dal 29.4.2003 al 30.10.2012;
- 7) **Salvatore Spiniello**, consigliere, componente del Comitato di Controllo Interno dal 29.4.2003 al 30.10.2012;
- 8) **Ezio Toselli**, consigliere, componente del Comitato di Controllo Interno dal 28.4.2006 al 24.4.2009.

Per le stesse ragioni, data la violazione dei loro doveri di vigilanza, appare opportuno che l'azione sociale di responsabilità sia deliberata, per quanto di ragione, nei confronti dei componenti il Collegio Sindacale i quali, senza soluzione di continuità, hanno ricoperto la carica a far data dal 29.4.2003 al 24.4.2012, e dunque dei Signori:

- 9) **Benito Giovanni Marino**;
- 10) **Marco Spadacini**;

nonché nei confronti:

- 11) del sindaco **Giancarlo Mantovani**, che ha ricoperto la carica a far data dal 29.4.2003 sino al 24.4.2009; e
- 12) del sindaco **Antonino D'Ambrosio**, che ha ricoperto la carica a far data dal 24.4.2009 ad oggi.

Con ogni più ampia riserva di promuovere azioni nei confronti di altri ex amministratori e/o in relazione ad altre operazioni.

Si fa presente che i Consigli di Amministrazione delle società controllate Milano Assicurazioni S.p.A., NIT S.r.l. e Campo Carlo Magno S.p.A., proporranno di promuovere, con deliberazione delle rispettive assemblee dei soci, azioni sociali di responsabilità nei confronti di propri ex amministratori e sindaci per i danni da tali società direttamente subiti a causa delle operazioni sopra indicate *sub* §§ III.1 e III.2.

* * *

Tanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Fondiaria-SAI S.p.A., esaminata e discussa la relazione illustrativa ai sensi dell’articolo 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

delibera

di promuovere l'azione di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 c.c., e per quanto occorrer possa ai sensi degli artt. 2043 e 2497 c.c., nei confronti dei signori:

- 1) ***Jonella Ligresti;***
- 2) ***Giulia Maria Ligresti;***
- 3) ***Gioacchino Paolo Ligresti;***
- 4) ***Salvatore Ligresti;***

quali ex amministratori in fatto e in diritto di Fondiaria-SAI S.p.A., indipendentemente dalle particolari cariche rivestite e quand'anche non formalmente in carica;

- 5) ***Fausto Marchionni;***
- 6) ***Enzo Mei;***
- 7) ***Salvatore Spiniello;***
- 8) ***Ezio Toselli;***

quali ex amministratori di Fondiaria-SAI S.p.A.;

nonché, ai sensi dell'art. 2407 c.c., nei confronti dei seguenti componenti - nel tempo - il Collegio Sindacale di Fondiaria-SAI S.p.A.:

- 9) ***Benito Giovanni Marino;***
- 10) ***Marco Spadacini;***
- 11) ***Giancarlo Mantovani;***
- 12) ***Antonino D'Ambrosio.***

Con ogni più ampia riserva di promuovere azioni nei confronti di altri soggetti e/o in relazione ad altre operazioni”.

Bologna, 27 giugno 2013

FONDIARIA-SAI S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione